

## **ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 01/12/2021**

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 C.5 DEL D.LGS 267/2000. OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO, NEL PERIODO NATALIZIO 2021 (03/12/2021-31/12/2021).

### **IL SINDACO**

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

Preso atto che in data 24 novembre 2021 si è tenuta la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti con il contributo di ATS sui dati concernenti l'andamento del contagio da Covid-19 nel territorio metropolitano milanese;

Considerato che in seguito al citato Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica il Prefetto di Milano ha diramato la comunicazione *Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021* con la quale si sensibilizzano i Sindaci a prestare particolare attenzione all'obbligo di uso dei dispositivi di protezione anche all'aria aperta nelle zone soggette ad affollamento (*ad esempio piazze, vie commerciali, località dedicate ai tipici mercatini natalizi*), invitandoli nel contempo a valutare l'adozione - ove ritenuto necessario - di ogni idoneo strumento compreso le ordinanze sindacali ai sensi dell'art. 50 TUEL (D.Lgs 18/08/2000 n. 267) al fine di sensibilizzare ed orientare la cittadinanza all'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nel centro storico *cittadino* un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi e manifestazioni in genere, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Rho occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;

- il vigente *Regolamento di Polizia Urbana*;
- il vigente *Regolamento per la disciplina di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee*;
- il vigente *Regolamento per la disciplina del commercio e della somministrazione su aree pubbliche*;
- il vigente *Regolamento per la disciplina dei mercati e delle fiere*;
- Comunicazione Prefetto di Milano Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab - Prot. Uscita n. 0320491 del 24/11/2021;

Ritenuto, pertanto, necessario dover disporre - nel centro storico cittadino - l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

### **ORDINA**

l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dalle ore 00.01 di venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 22.00, nelle seguenti vie e piazze:

*Piazza San Vittore*

*Piazza Visconti*

*Largo Mazzini*

*Largo Kennedy*

*Largo Casati*

*Largo Don Rusconi*

*Via Madonna*

*Via Matteotti*

*Corso Garibaldi (da Piazza San Vittore a via Italia)*

*Via Italia (da Corso Garibaldi a via Meda)*

*Via Meda (da Piazza Visconti a via Italia)*

e, durante l'orario di svolgimento, nelle aree interessate da:

*eventi e manifestazioni in genere (piccoli spettacoli, rappresentazioni, cerimonie)*

*mercati istituzionali*

*mercatini natalizi*

*mercatini dei produttori agricoli*

*mercatini degli hobbisti*

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la

cui la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste per legge.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

### **SI RISERVA**

Di verificare l'effettiva efficacia delle misure imposte con il presente atto e di apportare modifiche o ulteriori restrizioni nel caso in cui le stesse si siano dimostrate insufficienti a garantire adeguate misure di contenimento del contagio.

### **AVVERTE**

1. che la presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021 e verrà pubblicata per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rho [www.comune.rho.mi.it](http://www.comune.rho.mi.it);
2. che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, alternativamente:
  - mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

**IL SINDACO**  
**Andrea Orlandi**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ORLANDI ANDREA in data 01/12/2021